

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PANIGAZZI, FABIANI e SELLITTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1986

Ammissione al giudizio di idoneità per i medici interni universitari

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, richiede, per l'ammissione dei medici interni universitari ai giudizi d'idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati, che la loro assunzione sia avvenuta con delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Università o a seguito di concorso pubblico. Tale normativa, escludendo dal giudizio d'idoneità i medici interni assunti o nominati nelle singole Università secondo modalità fissate autonomamente dai diversi enti, determinava un'ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che si trovavano nelle medesime condizioni, avendo svolto identiche mansioni ed acquisito lo stesso livello di professionalità.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 58, primo comma, lettera i), per la discriminazione tra i medici interni nominati nelle diverse Università da organi e secondo modalità diverse, e ciò perchè nella legislazione antecedente « la posizione giuridica dei medici interni universitari con compiti assistenziali difettava di una disciplina specifica, attributiva di competenza a provvedere in ordine alla loro assunzione,

si che le modalità di reclutamento restarono così affidate all'autodeterminazione discrezionale delle singole Università ». (Sentenza 19 febbraio 1985, n. 46).

È dunque evidente che ogni ulteriore limitazione ai fini dell'ammissione al giudizio d'idoneità sarà destinata ad incorrere — ancora una volta — nel vizio d'illegittimità già dichiarato dalla Corte, così rinviando nel tempo il definitivo assetto dell'organizzazione delle cliniche ed istituti universitari.

Il mancato tempestivo adeguamento della legislazione vigente alla ricordata sentenza della Corte costituzionale, d'altra parte, causerebbe l'ulteriore prosecuzione del contenzioso davanti alla Corte costituzionale ed al giudice amministrativo.

Allo stato, dunque, occorre prendere atto che devono ritenersi compresi tra i soggetti legittimati a prendere parte ai giudizi d'idoneità i medici interni universitari che abbiano svolto funzioni assistenziali, indipendentemente dalle modalità seguite dalle Università per la loro nomina od assunzione, in conformità alle regole autonomamente stabilite dai vari enti.

Per queste motivazioni, onorevoli colleghi, confidiamo nella rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Sono ammessi al giudizio d'idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati i medici universitari che abbiano svolto compiti assistenziali per almeno due anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979, che si intendono realizzati anche con periodi di effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascuno dei due anni accademici, ovvero abbiano svolto la loro attività nella predetta categoria da almeno un anno accademico, che si intende realizzato con un periodo di servizio di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979.

2. Le tornate dei giudizi d'idoneità sono bandite dal Ministero della pubblica istruzione. La prima tornata è bandita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; la seconda tornata è bandita entro diciotto mesi dallo stesso termine ed è riservata a coloro che, avendo partecipato alla prima, non abbiano conseguito il giudizio d'idoneità.